

Art. 5.

Anzianità di partecipazione al gruppo

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3:

a) nel caso di fusione tra due o più società alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione; nel caso di fusione tra due o più società che non appartengono tutte allo stesso gruppo, l'anzianità di partecipazione al gruppo della società risultante dalla fusione o incorporante decorre dalla data di efficacia della fusione;

b) nel caso di scissione alla società beneficiaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla stessa beneficiaria; nel caso di scissione in cui la scissa e la beneficiaria non appartengono allo stesso gruppo, l'anzianità di partecipazione al gruppo della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione;

c) in deroga a quanto previsto alla lettera b), se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla società beneficiaria è attribuita l'anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa;

d) nel caso di conferimento di azienda si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c), riferendosi alla società conferitaria le disposizioni riguardanti la società beneficiaria e alla società conferente quelle riguardanti la società scissa.

Art. 6.

Disposizioni comuni sul riporto delle perdite

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, l'importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle di cui all'art. 3.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si considerano prioritariamente utilizzate le perdite fiscali conseguite nel periodo d'imposta meno recente. La disposizione del primo periodo non si applica alle perdite fiscali di cui all'art. 84, comma 2, del TUIR.

3. Ai fini del limite del patrimonio netto di cui all'art. 172, comma 7, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, nel caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento che coinvolgono più società con anzianità di partecipazione al gruppo differente, si considera effettuata prima l'operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente e poi, successivamente, le operazioni tra soggetti con anzianità progressivamente più recente.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, senza alcun ordine di priorità, anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, comma 5, del TUIR, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 7.

Coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale

1. Alle perdite fiscali di cui all'art. 3, che, a seguito delle operazioni indicate agli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, 176, comma 5-bis, del TUIR, residuano in capo ai soggetti partecipanti al consolidato, resta ferma l'applicazione dell'art. 118, comma 2, del TUIR.

2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122 del TUIR, attribuite alle società partecipanti al consolidato ai sensi degli articoli 124, commi 4 e 5, e 125, comma 2, del medesimo TUIR, non rientrano tra le perdite di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In presenza di perdite fiscali conseguite a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e di perdite fiscali conseguite in periodi d'imposta antecedenti, i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, nonché gli utilizzi in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, del medesimo TUIR, operano, rispettivamente, secondo i criteri di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche con riguardo agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, comma 5, del TUIR, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2025

Il Vice Ministro: LEO


25A03850

DECRETO 27 giugno 2025.

Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall'Organismo italiano di contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 7-quinquies dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 10 dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale si stabilisce che è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle



finanze l'emanazione, ove necessario, di eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili nazionali e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'art. 9-bis;

Visto il comma 1 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 che prevede da parte dell'Organismo italiano di contabilità l'emanazione dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

Vista l'adozione da parte dell'Organismo Italia di contabilità (OIC) del principio contabile n. 34 «Ricavi»;

Viste le modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) nel marzo del 2024, riguardanti, in particolare, le revisioni ai principi contabili OIC 16 e OIC 31, finalizzate a introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che estende l'applicazione ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quadro dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in quanto compatibili;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 che individua le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 applicabili in quanto compatibili ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice ci-

vile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) Decreto IRAP: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) OIC: l'Organismo italiano di contabilità, di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

d) Principi contabili OIC: principi contabili di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Art. 2.

Costi per l'ottenimento del contratto

1. I costi per l'ottenimento del contratto di vendita, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, ai sensi del paragrafo A.13 dell'appendice A dell'OIC 34 sono deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR.

Art. 3.

Corrispettivi variabili

1. Le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 15 dell'OIC 34, derivanti da penali legali e contrattuali, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dall'art. 109, comma 4, del TUIR.

Art. 4.

Vendita con reso

1. L'importo rilevato in base alla corretta applicazione del paragrafo 28 dell'OIC 34 corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dall'art. 109, comma 4, del TUIR.

Art. 5.

Disposizioni ai fini IRAP

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto IRAP.



Art. 6.

Costi di smantellamento e rimozione dei cespiti

1. I costi di smantellamento e rimozione del cespite o ripristino del sito di cui al paragrafo 40A dell'OIC 16, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR; gli stessi si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103, comma 2, del TUIR.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi ivi indicati, capitalizzati ai sensi del secondo periodo del paragrafo 19A dell'OIC 31.

3. Ai fini del decreto IRAP, i costi di smantellamento e rimozione del cespite o ripristino di cui ai commi 1 e 2 si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.

4. Gli aggiornamenti di stima dei costi, di cui al comma 1, imputati a conto economico ai sensi del terzo periodo del paragrafo 19A dell'OIC 31, si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti non deducibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, ai fini della delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta di cui al decreto IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.

5. Se gli aggiornamenti di stima di cui al comma 4 non sono stati imputati al conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti di cui al comma 1, ai fini fiscali, deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell'obbligazione relativa allo smantellamento e rimozione del cespite o ripristino del sito; a tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5 per cento dell'ammontare dei costi di cui al comma 1 e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d'imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

6. Il presente articolo si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Art. 7.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del principio contabile OIC 34 e delle modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall'OIC nel marzo del 2024.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; per tali soggetti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile, generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto. Con riferimento ai periodi d'imposta pre-

cedenti a quello di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta di cui al decreto IRAP, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con quanto disposto all'art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A03851

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 25 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Don Bosco Multifidi di San Pietro Vernotico - società cooperativa a responsabilità limitata», in San Pietro Vernotico, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2020, n. 6/2020, con il quale la società cooperativa «Don Bosco Multifidi di San Pietro Vernotico - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Pietro Vernotico (BR) (codice fiscale 01496110741), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cinzia Frassanito ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Cinzia Frassanito dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

